

Pagare in bitcoin il prezzo del trasferimento di un bene immobile integra verosimilmente una operazione sospetta: è questa la risposta data dal Consiglio Nazionale del Notariato

Milano, 19 marzo 2018 – Pagare in bitcoin il prezzo del trasferimento di un bene immobile integra verosimilmente una operazione sospetta: è questa la risposta data dal Consiglio Nazionale del Notariato attraverso il quesito antiriciclaggio n. 3-2018/B.

Il Consiglio del Notariato prende atto dell'esistenza di un dibattito circa la natura giuridica del bitcoin – strumento finanziario secondo un orientamento minoritario; «*strumento di pagamento*» per la Corte di Giustizia Europea e l'Agenzia delle Entrate – per concludere, in linea con le dichiarazioni rilasciate dal Governatore della BCE, che il bitcoin non può rappresentare una «*valida alternativa alle monete tradizionali*», poiché risulterebbe caratterizzato da fattori di criticità quali l'assenza sia di una banca centrale emittente sia di protezione da parte degli utenti, l'«*elevata volatilità*», nonché il suo non comune utilizzo come «*mezzo di pagamento*».

Un'altra criticità evidenziata dal Consiglio riguarda l'identità dei soggetti coinvolti nell'operazione: nel sistema bitcoin, infatti, «*l'irreperibilità delle parti effettive non deriva da una forma di protezione del dato, bensì da un*

anonimato intrinseco alla stessa tecnologia adottata».

Il Consiglio Nazionale del Notariato conclude il ragionamento affermando che le considerazioni sviluppate all'interno del quesito «*devono essere ritenute alla stregua di mere ipotesi ed indicazioni di sistema*» e che, «*in fattispecie come quella prospettata si pone un'oggettiva impossibilità di adempiere ai summenzionati obblighi antiriciclaggio*», suggerendo «*una valutazione circa l'opportunità di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta*».